



Comune di Ponte Lambro

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES SU SPAZI PUBBLICI O PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ³⁰ del ¹⁹⁻⁰⁹⁻²⁰²³

INDICE

Art. 1 - Oggetto, soggetti e luoghi del presente Regolamento	3
Art.2 - Finalità	3
Art.3 - Spazi da destinare ai murales	3
Art.4 - Zone ed edifici esclusi	4
Art.5 - Prescrizioni generali	4
Art. 6 - Domanda di autorizzazione	4
Art. 7 - Controllo dei bozzetti e documento autorizzativo	5
Art. 8 - Modalità di realizzazione dell'opera	5
Art. 9 - Validità temporale dell'autorizzazione e limiti nell'uso	6
Art. 10 - Cancellazione di murales fatiscenti o imbrattati	6
Art. 11 - Realizzazione di murales su muri privati visibili dalla pubblica via	7
Art.12 - Responsabilità	7
Art. 13 - Vigilanza e sanzioni	7
Art. 14 - Entrata in vigore	8

Art. 1 - Oggetto, soggetti e luoghi del presente Regolamento

Sono oggetto del presente Regolamento le realizzazioni di disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, benché unicamente di tipo pittorico (sono quindi escluse incisioni, graffiature e sabbiature) su muri di edifici e recinzioni o su qualunque altro spazio (marciapiedi, muri di sottopassi, cabine, saracinesche, pilastri e bordi di cavalcavia e viadotti, ecc.) comunque visibile dalla pubblica via.

La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate, che in seguito saranno sempre definite "murali", è permessa solo sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica sulla base di quanto specificato dal presente Regolamento.

Ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dai vigenti regolamenti e normative.

Art.2 - Finalità

Il Comune di Ponte Lambro promuove nell'ambito del proprio territorio tali forme di arte urbana, che contribuiscono all'espressione della creatività artistica.

Il Comune di Ponte Lambro sostiene le predette forme di arte urbana in quanto altresì concorrono alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati anche abbandonati o in evidente stato di degrado.

I competenti uffici promuovono e garantiscono tali attività nell'ambito degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento.

Art.3 - Spazi da destinare ai murali

Gli spazi di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di "murali" vengono individuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, dall'Amministrazione Comunale e approvati con Deliberazione della Giunta Comunale, previo ottenimento del parere favorevole da parte della Commissione Paesaggio.

Con cadenza annuale è possibile revocare, modificare o variare gli spazi designati alla formazione dei "murali" mediante Deliberazione di Giunta Comunale.

Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini possono mettere a disposizione propri spazi, per le finalità del presente Regolamento secondo la modulistica presente nella sezione dedicata dello sportello telematico dell'Ente.

Art.4 - Zone ed edifici esclusi

Gli spazi destinati alla realizzazione di “murales” sia pubblici che privati, non possono essere compresi su edifici e aree vincolate in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio architettonico, nonché nelle zone e su edifici riferibili ai seguenti ambiti urbanistici definiti dalle NTA (Norme tecniche di attuazione) del PdR (Piano delle regole) del vigente PGT (Piano di governo del territorio):

Art. 8.1 - “Nuclei di antica formazione”;

Art. 12 – “Edifici del valore storico e documentario esterni al centro e ai nuclei storici”.

Nel caso di edifici vincolati o ricadenti in area vincolata è necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Art.5 - Prescrizioni generali

Le opere realizzate non dovranno contenere disegni o scritte lesive dei comuni principi del rispetto reciproco, con particolare riferimento ai cosiddetti temi eticamente sensibili (sessualità, razza, opinioni politiche e credenze religiose, messaggi pubblicitari espliciti o impliciti, scene che veicolano messaggi di violenza, etc.) ovvero offensive nei confronti di persone fisiche.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di rimuovere qualsiasi tipo di realizzazione pittorica per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con rimando all'art.10.

Art. 6 - Domanda di autorizzazione

I cittadini, singolarmente o riuniti in gruppi, ovvero associazioni e scuole che hanno interesse a praticare l'arte dei “murales” devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale attraverso la sezione dedicata dello sportello telematico dell'Ente. (<https://sportellotelematico.comune.pontelambro.co.it/>)

La domanda deve contenere:

- A. i dati anagrafici del singolo richiedente o, nel caso di gruppo, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore, di almeno un responsabile adulto (o di chi esercita la potestà genitoriale) al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o di altre comunicazioni;
- B. dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione, con la quale il richiedente o il responsabile adulto, di cui al punto precedente, si assume tutte le

responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del "murale";

- C. nel caso di minori di cui alla precedente lettera b), deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
- D. l'impegno a rispettare le prescrizioni di cui al successivo articolo 7;
- E. lo spazio individuato;
- F. un bozzetto a colori, con indicazione di massima del soggetto e delle dimensioni dell'opera che si intende realizzare.

Ogni volta che è realizzato un "murales", l'artista ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata all'Amministrazione comunale, la quale provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.

Art. 7 - Controllo dei bozzetti e documento autorizzativo

La domanda, corredata dai bozzetti di cui al precedente articolo 6 è ricevuta dall'Amministrazione Comunale che, ricevuto il parere della Commissione Cultura e ricevuto il parere della Commissione Paesaggio, provvede all'istruttoria della pratica. Il parere negativo di anche solo una delle due commissioni determina il rigetto della domanda.

Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda, nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, il Responsabile del servizio competente concede o nega l'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale rilascerà quindi al richiedente un'apposita autorizzazione, da esibire in caso di controllo da parte dell'Autorità di Pubblica Vigilanza.

L'Amministrazione Comunale si impegna a formulare ammissibilità o inammissibilità della domanda entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta autorizzazione, in ogni caso la mancata risposta da parte dell'Amministrazione Comunale non equivarrà al consenso.

Art. 8 - Modalità di realizzazione dell'opera

Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore.

Il soggetto autorizzato è gestore della superficie assegnata e si occuperà dei ritocchi della sua opera ove questa si degradi o sia deteriorata.

L'Amministrazione Comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la

cancellazione anche parziale, a spese del richiedente, di opere in contrasto con quanto autorizzato.

Gli orari nei quali è possibile lavorare negli spazi autorizzati, avendo cura di non recare disturbo alla quiete pubblica, sono quelli previsti dai vigenti regolamenti e normative.

Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi, salvo accordi scritti e firmati dalle parti e solo a favore degli esecutori delle opere.

Tutte le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, possibilmente con colori che assorbono CO₂; è in ogni caso vietato l'impiego o l'utilizzo di materiali nocivi per la salute pubblica o non consentiti dalle disposizioni normative vigenti.

Gli esecutori, devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno a persone o cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare e da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, rispettando le vigenti prescrizioni in materia. Nel caso in cui si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico gli esecutori sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza (in accordo con le istruzioni del Comando di Polizia), avendo cura altresì di apporre le giuste precauzioni e coperture al fine di non sporcare il suolo pubblico, esonerando da qualsiasi responsabilità l'amministrazione.

L'eventuale utilizzo di strutture mobili è a carico e sotto la responsabilità dell'esecutore.

Art. 9 - Validità temporale dell'autorizzazione e limiti nell'uso

L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera ha validità di tre mesi, a decorrere dal giorno del rilascio, e solo per le persone in essa indicate, per lo spazio assegnato, nonché per l'esecuzione del bozzetto approvato.

L'opera dovrà essere conclusa entro tre mesi dal giorno del rilascio dell'autorizzazione.

Il documento autorizzativo dovrà sempre essere esibito, in originale o fotocopia, accompagnato da un documento di riconoscimento, a richiesta del personale addetto al controllo, della Polizia Locale o di altre forze dell'ordine.

Qualora non utilizzata entro tre mesi, l'autorizzazione decade automaticamente, salvo proroghe di ulteriori tre mesi da richiedersi entro 15 giorni prima della scadenza.

Art. 10 - Cancellazione di murali fatiscenti o imbrattati

Qualora il soggetto autorizzato non si faccia più carico dei ritocchi della sua opera, a garanzia del rispetto di un accettabile decoro urbano, sarà cura dell'Amministrazione

Comunale disporre la cancellazione di quelle opere autorizzate, ma ormai fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi, che occupino spazi di proprietà pubblica, con oneri a carico del richiedente dell'autorizzazione.

Per le opere che occupano spazi di proprietà privata, sarà cura della proprietà stessa, dietro semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, provvedere al ripristino dei luoghi e alla cancellazione del "murales".

L'Amministrazione Comunale può inoltre procedere all'eliminazione di quei "murales" che non rispettassero le relative autorizzazioni, ponendo a carico dei trasgressori gli oneri derivanti dal ripristino delle superfici danneggiate e comminando le sanzioni previste dai vigenti regolamenti e normative.

Art. 11 - Realizzazione di murales su muri privati visibili dalla pubblica via

I proprietari di muri o altri spazi visibili dalla pubblica via che intendono realizzare a proprie spese opere riconducibili alle casistiche dell'articolo 1, debbono darne comunicazione all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica presente nella sezione dedicata dello sportello telematico dell'Ente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al protocollo dell'Ente, l'Amministrazione Comunale può esprimere motivato provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e rimozione del murale qualora ne sia già stata avviata la realizzazione.

Art.12 - Responsabilità

Il Comune di Ponte Lambro è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento.

Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza e alle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.

Art. 13 - Vigilanza e sanzioni

Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale di vigilanza del locale Comando di Polizia Locale.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento,

l'Amministrazione Comunale procede alla contestazione della violazione al responsabile, ovvero, in caso di minorenni, all'esercente la potestà genitoriale, entro il termine di sessanta giorni.

Salvo il caso di più gravi sanzioni penali e amministrative, ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi e secondo il procedimento previsto dall'articolo 7 bis del D.lgs. n° 267/2000 con importo da 25 a 500 euro salvo applicazioni della previsione dell'articolo 16 della Legge n°689/1981.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, la responsabilità della violazione è posta in capo all'esercente la potestà genitoriale.

Ai trasgressori, tra l'altro, non potrà essere rilasciata una futura autorizzazione ai sensi del presente Regolamento per la durata di tre anni.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.